

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO E DELLA SCUOLA CIVICA
DI MUSICA.

TRA

Comune di Cremona, codice fiscale 00297960197, in
seguito denominato 'Comune', con sede a Cremona in
piazza del Comune 8, rappresentato dal _____,

, nat _____ il _____, vista la determinazione n°

del _____, agli atti del Comune di Cremona,

e

Istituto Superiore di Studi Musicali "Claudio
Monteverdi", codice fiscale 001447330190, in seguito
denominato 'Istituto', con sede legale a Cremona in via
Realdo Colombo, 1, rappresentato dal Presidente pro
tempore, _____ nato _____ a

il _____, in qualità di legale rappresentante,

si conviene quanto segue:

Art.1

Oggetto

L'oggetto della convenzione sono i rapporti finanziari
ed amministrativi tra il Comune di Cremona e l'Istituto
Superiore di Studi Musicali "Claudio Monteverdi", nonché
le modalità di utilizzo dell'immobile di via Realdo
Colombo, 1, e dei beni mobili (attrezzature,
apparecchiature e arredi), già concessi in comodato con

appositi atti.

Art.2

Finalità

La convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra Comune e Istituto, stabilendo diritti e obblighi di ciascuno.

Art.3

Durata

La convenzione decorre dal 1 ottobre 2015 e scade il 31 dicembre 2016.

Art.4

Gestione della Civica Scuola di Musica

L'Istituto, a cui è stata affidata la gestione della Civica Scuola di Musica "Claudio Monteverdi", deve:

- a. programmare e svolgere l'attività didattica,
- b. sostenere le spese necessarie alla svolgimento dell'attività didattica, compresi gli oneri derivanti da rapporti di lavoro autonomo,
- c. stabilire i requisiti e l'entità dei contributi di frequenza, acquisendo le relative entrate al proprio bilancio.

Art.5

Attività Collaterali

L'Istituto si impegna a collaborare alle iniziative di carattere culturale promosse dal Comune nell'ambito

delle proprie attività istituzionali e promozionali.

La collaborazione consiste nel fornire le professionalità e le esperienze esistenti all'interno dell'Istituto sia nella fase progettuale che nella fase di attuazione delle iniziative.

Il Comune potrà concorrere alle spese dell'Istituto mediante contributi finanziari finalizzati all'iniziativa.

Il Comune si impegna a citare l'Istituto con marchio e logo su locandine, opuscoli e depliant relativi all'iniziativa.

Art.6

Sostegno finanziario

Il Comune si impegna a:

- a) sostenere finanziariamente l'attività della Civica Scuola di Musica "Claudio Monteverdi" mediante un contributo a copertura dei costi di gestione, intesi nella loro globalità, che comprendono, pertanto, le utenze, il personale, le collaborazioni, la manutenzione ordinaria e la custodia dei beni mobili ed immobili,
- b) corrispondere annualmente un ulteriore contributo all'Istituto per i corsi pareggiati.

Il Comune dovrà iscrivere nel proprio Bilancio annuale e pluriennale un apposito stanziamento, corrispondente ai contributi annui, il cui ammontare verrà comunicato

all'Istituto.

Ogni anno l'Istituto invierà al Comune il proprio rendiconto dimostrativo del risultato di gestione, distinguendo i costi ed i proventi delle due gestioni: la Civica Scuola di Musica e l'Istituto.

Art.7

Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono a carico del Comune gli oneri derivanti dalle spese di manutenzione straordinaria relativi ai beni immobili, ai beni mobili nonché agli impianti ed alle attrezzature.

Gli oneri conseguenti alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili concessi in comodato, sono a carico dell'Istituto.

L'Istituto ha l'obbligo di usare dei suddetti beni con l'ordinaria diligenza.

Il Comune concede in uso gratuito:

- a. le apparecchiature telefoniche,
- b. l'impianto di riscaldamento.

Il Comune si obbliga a fornire, attraverso la propria struttura, l'assistenza ed i supporti necessari al buon funzionamento dei beni concessi in uso, compresi eventuali interventi di manutenzione ordinaria.

Sono a carico dell'Istituto le spese derivanti dall'utilizzo delle linee telefoniche.

L'Istituto si obbliga a rimborsare al Comune i costi relativi al consumo di acqua, energia elettrica e calore, non essendo possibile la loro misurazione tramite un contatore.

Il Comune provvede a:

- pagamento delle spese relative a acqua, energia elettrica e calore;
- calcolare la spesa a carico dell'Istituto relativa al consumo di acqua, energia elettrica e calore;
- richiedere il rimborso della spesa all'Istituto.

Art.8

Oneri assicurativi

L'assicurazione dei beni immobili di proprietà comunale, nonché degli impianti ed delle attrezzature sono a carico del Comune. L'assicurazione delle attività esercitate negli immobili concessi in uso sono a carico dell'Istituto.

Art.9

Divieto di modifica delle strutture e degli impianti
L'Istituto non può, senza autorizzazione scritta del Comune, eseguire alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi concessi in uso.

L'Istituto è tenuto a consentire le ristrutturazioni e le modifiche dei locali concessi in uso che il Comune

ritiene necessarie e/o opportune, ferma restando la funzionalità degli immobili concessi in uso in relazione all'attività dell'Istituto stesso.

Art.10

Oneri di gestione

L'Istituto, per la gestione delle proprie attività, si assume in modo diretto ed esclusivo tutti gli oneri finanziari e non finanziari che ne derivano, con particolare riguardo al rispetto delle normative in materia di sicurezza, previdenza, assistenza ed obblighi fiscali.

Art.11

Personale dell'Istituto

L'Istituto assume la responsabilità della gestione, sotto il profilo degli obblighi e dei poteri propri del datore di lavoro, del personale a tempo indeterminato, determinato e delle collaborazioni.

Art.12

Recesso

Ciascuna parte ha facoltà di recedere anticipatamente dandone avviso all'altra, mediante lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della data di esecuzione del recesso.

Art.13

Efficacia e modifica della convenzione

Qualsiasi modifica alla presente convenzione può aver luogo e può essere prevista solo con un altro atto sottoscritto dalle parti.

Art.14

Spese contrattuali

Le spese contrattuali e quelle relative all'imposta di bollo e di registro sono a carico del Comune di Cremona.

La convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Art.15

Privacy

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto convenzionale.

Art. 16

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui uno nominato dal Comune, uno dall'Istituto e il terzo, in qualità di presidente, nominato di comune accordo tra le parti.

Qualora una delle parti non provveda a nominare il proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del proprio arbitro dall'altra parte, tale secondo arbitro verrà nominato, a richiesta di quest'ultima parte, dal Presidente del Tribunale di

Cremona.

Analogamente qualora i due arbitri nominati dalle rispettive parti non raggiungano un accordo sulla nomina del terzo arbitro entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà sede in Cremona, avrà natura rituale e gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso rinvio delle disposizioni del Codice Civile, alle norme vigenti, alle consuetudini e agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, lì

Comune di Cremona

Istituto Superiore di Studi "Claudio Monteverdi"